



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DEGLI EDIFICI PERTINENZIALI E DELLE RELATIVE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE, UBICATI IN NONANTOLA

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemila _____ (____), addì _____ del mese di _____, presso la sede della Società Nonaginta srl sono presenti:

- 1) Il Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per le sue funzioni in Nonantola (Mo) presso la sede istituzionale, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Società Nonaginta srl, con sede in Nonantola - Via G. Marconi, n. 11 - C.F./P.IVA: 03069300360 - in qualità di _____, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, d'ora in poi denominata "Nonaginta";
e
- 2) il Sig. _____, nato a _____ il _____, residente in _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome e per conto della _____, con sede in _____, CF _____, P.IVA _____, in qualità di _____ e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società/Associazione che rappresenta, d'ora in poi denominata anche "Concessionaria".

PREMESSO

Che con Decisione n. _____ del 13.02.2017 l'Amministratore Unico della Società Nonaginta srl ha deciso fra l'altro di:

- indire, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della concessione degli impianti sportivi, degli edifici pertinenziali e delle relative strutture di proprietà Comunale;
- selezionare gli operatori economici da invitare mediante pubblicazione di apposito Avviso di indagine di mercato sul profilo del committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, ai sensi dell'art. 216 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, come previsto anche al punto 4.2.5 delle "Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,) recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- dare atto che la gara è stata indetta ad individuare le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (nella forma di società di capitali o società cooperative senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 90, comma 17 della L. n. 289/2002), Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o società loro affiliate, Associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali affiliate al Coni, anche in forma associata, iscritte nei rispettivi registri, che abbiano come finalità statutaria l'attività di promozione sportiva e ricreativa;



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

- di limitare fino ad un massimo di tre lotti la partecipazione di ciascun offerente e di ammettere, al fine di individuare un interlocutore unico, che vanti esperienza nelle diverse discipline sportive oggetto dei lotti, la costituzione di raggruppamenti temporanei fra associazioni e società sportive, che potranno partecipare con offerta per tutti e cinque i lotti di gara;
 - di provvedere all'aggiudicazione anche in presenza di un solo concorrente e di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione nominata;
 - di approvare il Capitolato d'oneri quale parte integrante e sostanziale della decisione stessa;
 - che a seguito di avviso di indagine di mercato, sono pervenute all'Ente entro il termine stabilito n. 3 (tre) manifestazioni di interesse e che successivamente è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'invio di lettera di invito agli operatori economici manifestanti il proprio interesse;
 - che a seguito di trasmissione del Verbale di gara redatto in data _____ dal Servizio Unico Appalti dell'Unione Comuni del Sorbara, con decisione n. ____ del _____ l'Amministratore Unico di Nonaginta ha provvisoriamente aggiudicato la concessione in oggetto nei confronti del seguente operatore economico:
 - Associazione/Società _____, con il punteggio complessivo di _____, per il/i seguente/i lotto/i: _____;
 - che sono state effettuate con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, dichiarati dalla concessionaria stessa in sede di gara;
- Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Nonaginta srl affida a _____, con sede in _____, che accetta, la concessione del/i seguente/i lotto/i:

- **LOTTO n° ____ avente ad oggetto:** _____

-
-
-
-

2. La concessionaria dichiara e riconosce che tutte le strutture e gli impianti, i locali siti nell'area o negli immobili oggetto della convenzione sono, in quanto costruiti, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Nonantola, previa stesura, in contraddittorio tra le parti, del necessario verbale di constatazione dell'impianto medesimo.

3. La concessionaria dovrà garantire:

- la conservazione ed il miglioramento delle strutture e impianti sportivi e degli edifici sopra indicati e la gestione, l'utilizzo, la custodia, per finalità sportive, di aggregazione sociale, culturali, nonché l'organizzazione, gestione di attività sportivo-ricreative.
- la promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la Comunità con particolare attenzione ai giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni, agli anziani ed ai disabili.

I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione, oltre alle disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 6 luglio 2007, n. 11 sono anche:

- a) la ricerca della massima qualità nella conduzione delle strutture e impianti sportivi e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

- b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e impianti sportivi, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;
- d) collaborare, per raggiungere gli scopi suddetti, con Nonaginta srl e i servizi comunali.

- Somministrazione di alimenti e bevande:

4. **Limitatamente per gli impianti di cui ai lotti I e III** è prevista la facoltà di attivare un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003, non trasferibile, limitato al periodo di gestione, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico-sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario medesimo. In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti di Nonaginta srl.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.

ART. 2. – DURATA

- 1. La durata della concessione è stabilita in **anni cinque** a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione;
- 2. Nonaginta si riserva di ripetere eventualmente per eguale periodo la medesima concessione qualora ricorrano le condizioni e previo atto espresso della società concedente.

ART. 3 - RIMBORSO A CARICO DEL CONCESSIONARIO:

Il concessionario, si impegna ad effettuare nel corso di ogni anno di concessione il rimborso di una percentuale della somma annua delle spese complessive relative ai consumi termici ed elettrici, comprese le relative manutenzioni, come di seguito riportato:

- anno I pari al ____ %
- anno II pari al ____ %
- anno III pari al ____ %
- anno IV pari al ____ %
- anno V pari al ____ %

in caso di proroga della convenzione

- anno VI pari al ____ %
- anno VII pari al ____ %
- anno VIII pari al ____ %
- anno IX pari al ____ %
- anno X pari al ____ %

2. Nonaginta invierà, a mezzo posta elettronica certificata, al concessionario entro il mese di Marzo di ogni anno di concessione la richiesta di pagamento, debitamente documentata, della percentuale di rimborso della spesa complessiva dei consumi termici ed elettrici, comprese le relative



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

manutenzioni, così come formalizzata con offerta di gara, ed indicando il termine entro cui dovrà essere regolarizzato il pagamento del rimborso;

3.in caso di mancato pagamento al termine sopraindicato, Nonaginta srl invierà, a mezzo posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento con ulteriore termine a 30 gg. dalla data della PEC;

4.il mancato pagamento alla scadenza del termine di 30 gg. potrà costituire una delle cause di risoluzione della convenzione di concessione, così come disposto dall'art. 13 del presente atto.

ART. 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA CONCESSIONARIA:

1.Ogni responsabilità inerente e conseguente alla concessione in oggetto è a carico della concessionaria, la quale dovrà provvedere in particolare:

- a mantenere, sugli edifici, sulle strutture e sugli impianti sportivi, personale (di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario ecc.) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, dalla Legge vigente e dalle prescrizioni normative riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori. La stesse prescrizioni debbono essere osservate a tutela dei fruitori di impianti e strutture;

- per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, la concessionaria può avvalersi prevalentemente del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo la società concedente da ogni responsabilità in merito alla gestione del personale; qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di Legge e Regolamentari in materia e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi;

- all'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e dei presidi necessari ad ottemperarvi, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale;

- la concessionaria deve inoltre effettuare una valutazione dei rischi dovuti ad interferenze;

- a far pervenire entro il mese di aprile di ogni anno o comunque subito dopo l'approvazione da parte degli Organi direttivi, la concessionaria si impegna a far pervenire a Nonaginta srl copia del bilancio consuntivo (o il rendiconto dell'attività gestionale) e la previsione dell'attività gestionale di tutto quanto affidatole, nonché il prospetto delle attività sportive e ricreative organizzate nelle strutture e impianti sportivi in gestione;

- con esclusivo riferimento ai lotti I e III, vale quanto disposto all'art. 1 al punto SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE della presente Convenzione;

- nell'espletamento delle proprie attività a rispettare la vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di cui verrà a conoscenza per le finalità della presente concessione, garantendo che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

- la società concedente può richiedere inoltre alla concessionaria di esonerare dal servizio personale che abbia suscitato ripetuti o rilevanti problemi sul piano comportamentale, tali da compromettere le finalità della convenzione;

- garantire in merito alle proprietà comunali oggetto della concessione la manutenzione ordinaria, pertanto garantire la manutenzione ordinaria tecnico-manutentiva degli impianti sportivi oggetto di



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

gara e, di conseguenza, farsi carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria, quali, a mero titolo indicativo, la manutenzione semestrale di estintori, idranti, illuminazione d'emergenza ecc. ,

- avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di Legge in vigore;

- reinvestire eventuali utili della gestione in manutenzioni di impianti ed attrezzature sportive o aggregative per migliorare la pubblica fruizione, in accordo con Nonaginta srl, o destinati a sostenere progetti di pubblica utilità.

2. L'utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale e delle Scuole è a titolo gratuito; non è ammessa la corresponsione di rimborsi delle ordinarie spese di gestione affrontate dal gestore (pulizie, predisposizione e vigilanza locali ecc.).

3. La concessionaria è tenuta inoltre ad:

- attivare forme di gestione ordinaria idonee al contenimento dei consumi energetici;

- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori-raccoglitori messi a disposizione da GEOVEST srl. Dove non è prevista la raccolta dei rifiuti, questi dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta a cura della concessionaria stessa, e/o con modalità stabilite in accordo con Nonaginta srl.

4. La concessionaria è inoltre competente:

1) agli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti ai sensi dell'art. 31 della L. 457/1978, intendendo tutti gli interventi relativi alle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, oggetto dei lotti di gara, e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

2) alle dotazioni di attrezzature sportive, al loro reintegro o riparazione/manutenzione, anche per uso scolastico;

3) al riordino complessivo dei locali e degli impianti nonché alla sorveglianza durante le ore di apertura dell'accesso agli impianti ed al rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;

4) alla segnalazione tempestiva – e comunque entro 7 giorni lavorativi dal fatto- alla società concedente e agli Organi competenti per eventuali danni alle strutture ed agli impianti; in mancanza di segnalazione, se si ravvisa un danno nei confronti di Nonaginta srl, verrà chiamata in causa la concessionaria. Si precisa a tal proposito l'importanza della segnalazione -indipendentemente dalla responsabilità effettiva da parte della concessionaria stessa - del danno rilevato;

5) ad impegnarsi con il proprio personale volontario o tramite l'ausilio di ditte specializzate a provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione di tutto quanto avuto in gestione.

In particolare, a titolo meramente indicativo, sono a carico della concessionaria:

- spese relative ai consumi telefono e rifiuti;

- irrigazione e rasatura dei tappeti erbosi con mezzi idonei;

- manutenzione ordinaria dei campi da tennis, calcetto e beach volley ecc.;

- il taglio dell'erba e la sistemazione complessiva dei campi di calcio a seguito degli incontri e degli allenamenti; lo sfalcio delle aree di pertinenza dei terreni di gioco;

-il diserbo e la concimazione dei terreni di gioco nonché la risemina dei terreni da gioco e comunque secondo le disposizioni di cui alla convenzione;

- il tracciamento delle segnature di gioco;

- la sistemazione ordinaria delle reti e recinzioni delle varie aree e controllo periodico delle stesse;

- la manutenzione ordinaria del sistema di irrigazione;



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

- la spazzatura e la manutenzione dei marciapiedi perimetrali di tutti gli edifici, la raccolta di rifiuti abbandonati nelle aree verdi e negli spazi utilizzati dagli utenti, nonché il mantenimento del decoro degli spazi esterni ed interni;
- la manutenzione ordinaria periodica degli impianti di illuminazione e sostituzione di lampadine interne agli edifici, la manutenzione ordinaria delle lampade di emergenza e di tutti i presidi di sicurezza interni agli edifici;
- la manutenzione ordinaria delle porte di accesso e uscite di sicurezza;
- la manutenzione ordinaria ed il controllo della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate e l'eventuale sostituzione degli attrezzi rotti o l'acquisto di quelli mancanti.

Tutto quanto sopra esposto è valido anche per quanto riguarda le palestre scolastiche, per le quali la concessionaria si impegna ad ottemperare ai relativi oneri e a segnalare tempestivamente a Nonaginta srl eventuali danni alle strutture; in mancanza di tale comunicazione il risarcimento danni sarà richiesto alla concessionaria stessa.

5. Per quanto riguarda il sistema di Vigilanza:

- è a carico della concessionaria il costo del servizio di vigilanza e degli interventi relativi, compreso il servizio di pronto intervento.

6. Sono inoltre totalmente a carico della/i concessionaria/i:

- le spese per acquisto materiali per l'igiene sanificazione ecc. dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale affidato alla gestione della concessionaria;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria ecc.) secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in merito;
- le spese per disinfestazioni ambientali generali di natura straordinaria con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
- qualora l'impianto sportivo sia dotato di locali funzionali allo svolgimento di attività socio-ricreative, le spese di allestimento, funzionamento e pulizia ed ogni altro adempimento amministrativo e prescritto dalla vigente normativa in materia;
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dalla concessionaria a mezzo della convenzione.

ART. 5 - ONERI A CARICO DI NONAGINTA SRL

1. Sono a carico di Nonaginta srl tutte le manutenzioni straordinarie, così come definite ai sensi dell'art. 31 della L. 457/1978, e le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, ad esclusione di migliorie che potranno venire realizzate dalla/i concessionaria/i a seguito di accordi formalizzati e approvati dal competente organo comunale e previa istruzione di idonea pratica presso l'area tecnica comunale.

2. E' fatto divieto alla/i concessionaria/i di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi.

In particolare, per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, in caso di ripetizione, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e impianti sportivi.

Nonaginta srl provvederà, limitatamente alla manutenzione straordinaria, a mantenere a norma, per quanto di sua competenza, tutte le strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

Si precisa espressamente che la manutenzione straordinaria a carico di Nonaginta srl non riguarda i locali destinati ad attività socio-ricreative di cui ai lotti I e III.

3.La/I concessionaria/i non può/possono opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che Nonaginta srl intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) ordinariamente con un anticipo di almeno due mesi e concordati con il gestore nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

ART. 6 - MODALITA' D'USO E ACCESSO AGLI IMPIANTI

1.L'utilizzo delle strutture e impianti sportivi di proprietà comunale si ispira al principio del libero accesso agli stessi, a favore dei cittadini del Comune di Nonantola. Per l'accesso ad alcuni servizi/attività potrà essere richiesta all'utenza l'adesione ad una tessera societaria (Uisp, Arci, ecc.) nell'interesse dell'utente stesso, ovvero per usufruire di coperture assicurative, sconti tariffari, agevolazioni ecc.

2.L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dalla concessionaria stessa, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

- 1) utilizzo da parte del Comune di Nonantola;
- 2) attività delle scuole, di ogni ordine e grado, del territorio comunale, sulla base del calendario inviato dalla Direzione didattica/Dirigenza scolastica competente per le scuole pubbliche;
- 3) attività per disabili;
- 4) attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- 5) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
- 6) utilizzo da parte di singoli cittadini;
- 7) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
- 8) residuale utilizzo da parte di altri residenti fuori Comune.

3.Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi, la concessionaria curerà/ranno di predisporre, sulla base delle richieste pervenute, un programma di utilizzo degli stessi, riferito alle diverse stagioni sportive. Detto programma dovrà essere esposto annualmente al pubblico, presso ogni impianto.

In sede di predisposizione del programma suindicato, la concessionaria è invitata a tenere nel massimo conto possibile le indicazioni formulate dall'Assessorato allo Sport del Comune, nell'interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive.

Le parti assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate.



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

La concessionaria assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l'utenza.

4. La concessionaria terrà conto di quanto segue:

Comune di Nonantola. Il Comune di Nonantola, ogniqualvolta riterrà opportuno utilizzare le strutture e gli impianti sportivi per iniziative da essa promosse o patrocinate, potrà farlo, mediante congruo preavviso e salvaguardando il calendario sportivo della concessionaria. Al fine di quantificare una media delle predette richieste, si determina un numero di 10 utilizzi annui.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale nulla dovrà corrispondere al soggetto gestore per l'ordinario utilizzo di strutture o impianti.

Uso di terzi. L'utilizzo da parte di terzi dovrà tener conto delle esigenze della concessionaria e del Comune di Nonantola nel realizzare i propri programmi.

Scuole pubbliche del territorio. Gli spazi adibiti a palestra sono in gestione alla concessionaria, la quale garantisce però l'accesso alle scuole per svolgere attività motoria. L'apertura e la chiusura dei locali rimangono in capo al personale scolastico o al personale/soci della concessionaria quando l'organizzazione scolastica lo necessita. Gli orari di utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi per esigenze scolastiche saranno comunicati dalla Direzione Didattica o dalla Dirigenza competente all'inizio dell'anno scolastico.

Nonaginta srl fornisce alla concessionaria copia delle chiavi necessarie.

E' fatto divieto di fabbricare altre copie di chiavi, da consegnare ad altri gruppi fruitori degli impianti, senza preventiva autorizzazione di Nonaginta srl, cui dovranno essere comunicati gli estremi anagrafici dei possessori di dette chiavi

ART. 7 - ATTIVITÀ DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

1. Limitatamente agli impianti sportivi di cui ai lotti IV e V, per le attività scolastiche e per i soggetti diversamente abili devono essere riservati, sulla base ed entro i limiti delle richieste espresse, i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi nel calendario scolastico, dalle ore 9,00 alle ore 16,30.

ART. 8 - USO DEGLI IMPIANTI PER ATTIVITÀ NON SPORTIVE

1. Il piano d'uso e quello di conduzione tecnica sono sviluppati nella presente convenzione nelle linee fondamentali.

2. Le strutture e impianti sportivi possono essere concessi in uso a Enti, Circoli, Associazioni e privati, prevalentemente residenti sul territorio, per conferenze, proiezioni, dibattiti, riunioni, attività ricreative, feste scolastiche e di compleanno, spettacoli musicali e consimili.

La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive.

3. Le autorizzazioni a terzi a svolgere, nelle predette strutture, iniziative diverse da quelle sportive, avranno la propria efficacia solo previa comunicazione a Nonaginta srl e al Comune di Nonantola; è fatto salvo il divieto ad autorizzare le attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture o all'immagine di Nonaginta e/o del Comune di Nonantola.

Le manifestazioni, che lo richiedono, dovranno essere svolte o autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

4. E' facoltà di Nonaginta srl subordinare l'autorizzazione all'uso delle strutture e degli impianti sportivi alla stipulazione -da parte del terzo richiedente- di una congrua assicurazione, per eventuali incidenti o danni a persone o cose, che potrebbero occorrere durante il corso delle manifestazioni autorizzate.



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

In particolare, con riferimento alla palestra della scuola media “Dante Alighieri” oggetto del IV lotto, si precisa che in occasione di consultazioni elettorali, l'utilizzo della medesima palestra subirà limitazioni conseguenti.

ART. 9 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 1.L'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli utenti e altri soggetti è soggetto al pagamento di tariffe differenziate per attività e utenza, proposte annualmente dal gestore e approvate dalla Giunta Comunale; la Giunta può formulare, altresì, le modalità per eventuali esenzioni/agevolazioni.
- 2.Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spettano al soggetto affidatario e saranno oggetto di rendicontazione al concedente tramite la presentazione dei bilanci approvati dal rispettivo consiglio.
3. Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di Iva.
4. L'uso delle strutture e degli impianti sportivi da parte dell'Amministrazione Comunale per tutte le attività consentite e da parte degli istituti scolastici del territorio è a titolo gratuito, secondo un calendario convenuto, come precedentemente specificato.

ART. 10 – CONDIZIONI D'USO DEI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' SOCIO-RECREATIVE

Con riferimento ai lotti I e III, il cui oggetto comprende anche i locali destinati ad attività socio-ricreative, l'uso di questi ultimi dovrà avvenire esclusivamente per gli scopi per cui sono stati concessi.

ART. 11 - REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

- 1.Il concessionario potrà realizzare nuove opere, sempre nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di contratti pubblici e previa autorizzazione del soggetto appaltante. Potranno anche realizzarsi intese tra Nonaginta srl e la concessionaria per realizzare, a cura di quest'ultima, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in gestione.
- 2.La presa in carico di dette opere da parte di Nonaginta srl avverrà dopo collaudo da parte dei tecnici competenti e dell'Ufficio Tecnico Comunale nelle forme e nei modi di legge. In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi e rimborsi eventualmente dovuti. Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti restano sempre di proprietà comunale.

ART. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

- 1.La concessionaria esonera Nonaginta srl da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione.
2. Si rileva espressamente che, così come disposto all'art. 10 della presente convenzione, la concessionaria, per i lotti I e III, è responsabile in via esclusiva e diretta dell'attività socio-ricreativa, comprensiva di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 13 – INADEMPIENZE, RECESSO E DECADENZA DELLA CONVENZIONE

- 1.Nonaginta srl potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione di concessione per i seguenti motivi:



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

- reiterato (più di tre volte segnalate per iscritto da terzi o accertate da Nonaginta srl) mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte della concessionaria, degli impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due volte documentate) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione di Nonaginta srl, della destinazione di uso delle strutture e di impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione oltreché la mancata reintegrazione delle dotazioni, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno del Comune di Nonantola e/o di altri Enti pubblici;
- danni agli ospiti e ai fruitori, a Nonaginta srl, ai beni di proprietà del Comune di Nonantola derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità accertate nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
- accertate dichiarazioni mendaci o resoconti non veritieri;
- dichiarazioni, in qualsiasi forma espresse, in danno dell'immagine di Nonaginta srl e/o del Comune di Nonantola, da parte degli Organi direttivi o di singoli soci nell'ambito delle attività previste dalla convenzione;
- installazione di c.d. *slot machines* o comunque di macchine automatizzate destinate al gioco on-line.

2. In particolare, così come disposto dall'art. 3 del presente atto, il mancato rimborso della percentuale della spesa complessiva dei consumi termici ed elettrici, comprese le relative manutenzioni, così come formalizzata con offerta di gara, in violazione delle forme proceduralizzate di cui al medesimo art. 3, potrà comportare la risoluzione della concessione.

3. La convenzione decadrà, altresì, qualora venisse/ro sciolta la concessionaria o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Fatte salve le competenze degli organi statali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di Legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi, l'organizzazione di attività e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili sono soggetti al controllo di Nonaginta srl.

2. Nonaginta potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dalla associazione sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nei documenti di gara e l'applicazione puntuale delle tariffe.

3. Al riguardo, Nonaginta srl ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione dell'associazione e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati di Nonaginta srl osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

4. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto alla concessionaria, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, ferma restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del gestore, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato a Nonaginta srl.

5. Nonaginta srl e la concessionaria verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi.

ART. 15 - RAPPORTI TRA CONCESSIONARIA E NONAGINTA SRL

1. La concessionaria si impegna a comunicare Nonaginta srl le date delle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, di modifica dello Statuto, di rinnovo delle cariche sociali, per assolvere all'obbligo di informativa generale sull'approvazione dei documenti contabili.

2. Entro il mese di aprile di ogni anno o comunque subito dopo l'approvazione da parte degli Organi direttivi, la concessionaria si impegna a far pervenire a Nonaginta srl copia del bilancio consuntivo (o il rendiconto dell'attività gestionale) e la previsione dell'attività gestionale di tutto quanto affidatole, nonché il prospetto delle attività sportive e ricreative organizzate nelle strutture e impianti sportivi in gestione, con riferimento ad ogni singolo lotto.

3. La concessionaria inoltre, provvederà a segnalare a Nonaginta srl quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento delle attività, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

4. La concessionaria collabora con i competenti uffici di Nonaginta srl per gli adempimenti relativi alla raccolta di informazioni sulle attività sportive, per la redazione di opuscoli, aggiornamento siti internet, banche e quant'altro.

ART. 16- PUBBLICITÀ

1. Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale, ad eccezione della pubblicità sonora, soggetta ad autorizzazione tramite domanda all'ufficio comunale preposto. E' consentita l'autorizzazione alla diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti le attività, di comunicazioni sulle attività istituzionali di Nonaginta srl e del Comune di Nonantola.

2. La concessionaria ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, esclusivamente all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi, senza danno per gli stessi o per l'immagine di Nonaginta srl e/o del Comune di Nonantola. Gli oneri conseguenti sono a carico della concessionaria.

3. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico o danneggiare, come già detto, l'immagine di Nonaginta srl e/o del Comune di Nonantola.

Nessuna responsabilità fa carico a Nonaginta srl per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

4. La concessionaria è tenuta a comunicare di volta in volta a Nonaginta l'avvenuta installazione dei cartelli, segnaletica o pannelli pubblicitari fissi.



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

ART. 17 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

1. I locali, gli impianti e le loro attrezzature, concessi in uso, dovranno essere riconsegnati a Nonaginta srl, al termine della convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

2. Si precisa che al termine della concessione tutte le attrezzature acquistate durante il periodo di validità della concessione vengono acquisite al patrimonio di Nonaginta srl o dell'Amministrazione Comunale di Nonantola se incidenti sul patrimonio immobiliare.

3. Entro il primo mese dall'attivazione e allo scadere della convenzione la concessionaria si impegna a fornire a Nonaginta srl un inventario delle attrezzature presenti negli impianti e negli altri locali ad uso ricreativo.

4. Nonaginta srl può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per accertati motivi tesi a garantire interessi di pubblica utilità.

In tali circostanze non è ammesso a favore della concessionaria alcun risarcimento.

ART. 18 - AFFIDAMENTO DI NUOVI IMPIANTI SPORTIVI

1. Per quanto riguarda la gestione di eventuali nuovi impianti, locali ed attrezzature sportive, sarà approvata esplicita modifica alla presente convenzione.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura dei danni comunque arrecati, la concessionaria ha presentato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo della convenzione.

2. In caso di inadempienze contrattuali Nonaginta srl potrà rivalersi su detta cauzione per le spese necessarie ad adempiere ad eventuali mancanze, provvedendosi al reintegro da parte della concessionaria.

ART. 20 - ASSICURAZIONI

1. La concessionaria ha stipulato con la compagnia assicuratrice _____ Polizza n. _____ del _____, congrua copertura assicurativa, la quale sarà mantenuta pienamente valida ed efficace per tutta la durata della convenzione, oltre ad eventuali rinnovi e proroghe, contro i rischi di:

- **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;

Tale copertura RCT dovrà avere un massimale per sinistro e per danni a persona non inferiore ad € 3.000.000,00, e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia, o delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del C.C.;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipi all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale.

- **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga per l'espletamento delle attività oggetto della presente concessione nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona.

2. Il concessionario è tenuto, inoltre, a stipulare idonea e congrua polizza di assicurazione per infortuni a favore di tutti i frequentatori e utenti dell'i impianto/i oggetto della presente convenzione, rispondendone direttamente e sollevando il concedente da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi.

3. Inoltre, la Concessionaria si impegna a rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di Nonaginta per danni a beni di proprietà della concessionaria stessa, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti di Nonaginta srl per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.

4. Copia delle polizze assicurative saranno trasmesse a Nonaginta srl al momento della sottoscrizione della Convenzione.

ART. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Competono alla concessionaria, che se ne assume la piena responsabilità, tutti gli adempimenti e obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in merito all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e dei presidi necessari ad ottemperarvi, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.

ART. 22 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

1. E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte della concessionaria a pena di decadenza immediata della convenzione stessa, in suo danno.

2. In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto, commessa da sub-concessionario e/o cessionario occulti, unico responsabile verso Nonaginta srl e verso i terzi sarà esclusivamente la concessionaria.

ART. 23 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Nonaginta srl potrà risolvere la presente convenzione, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte della concessionaria.

2. In particolare, così come disposto dagli artt. 3 e 13 del presente atto, il mancato rimborso della percentuale della spesa complessiva dei consumi termici ed elettrici, comprese le relative



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

manutenzioni, in violazione delle forme proceduralizzate di cui al medesimo art. 3, potrà costituire causa di risoluzione della concessione.

Nonaginta potrà inoltre invocare la risoluzione della convenzione per:

- a) insolvenza o fallimento del gestore o i suoi aventi causa;
- b) gravi e ripetute contravvenzioni alla disciplina igienica sanitaria e di sicurezza degli impianti;
- c) contravvenzioni al divieto di subconcessione;
- d) sospensione od abbandono del servizio di gestione senza causa e senza preventiva autorizzazione di Nonaginta srl;
- e) reiterate infrazioni agli obblighi di cui al presente Capitolato ed alle direttive impartite da Nonaginta srl;
- f) effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione di Nonaginta srl, fatte salve eventuali sanzioni;
- g) gravi e ripetute violazioni delle norme previdenziali assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale o in caso di mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al precedente art. 20;
- h) reiterate inadempienze nella manutenzione ordinaria;
- i) utilizzo degli impianti per attività o finalità diverse da quelle indicate nella presente convenzione;
- l) così come disposto dagli artt. 1, 4, 10 e 12 della presente convenzione, in caso di violazione delle norme vigenti che disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti-bevande;
- m) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula della convenzione, Informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia", a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Art. 24 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 53, COMMA 16 TER, D.LGS. N. 165/2001

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione la concessionaria attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 25 – OBBLIGHI CODICE DI COMPORTAMENTO

1. La concessionaria si assume altresì l'impegno di far osservare al proprio personale impiegato il Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti della società Nonaginta srl, approvato con Decisione dell'Amministratore Unico in data 31/01/2017, ai sensi del DPR 62 del 16 Aprile 2013 e s.m.i., e dell'art. 54, comma 5, D.Lgs 30/03/2001, n° 165, disponibile sul proprio sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*" / *disposizioni-general* / *programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita*".

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice di Comportamento, il contratto si intenderà risolto.

ART. 26 - SPESE



NONAGINTA Srl

Società Unipersonale

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 896630 - Fax 059 896590

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

1. Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione, se dovuti, della concessione sono a carico della concessionaria.

ART. 27 - CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie concernenti la concessione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Modena.

ART. 28 - NORMA TRANSITORIA FINALE

1. La concessionaria, oltre a quanto previsto dal presente schema di convenzione, è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

Il presente atto viene riconosciuto dalle parti contraenti perfettamente conforme alle loro volontà e viene dalle stesse letto e sottoscritto in segno di approvazione qui di seguito:

Per la Concessionaria

Per Nonaginta srl
